

FATTURA ELETTRONICA

La novità più importante prevista nella Legge di Bilancio per il 2019 è di sicuro l'introduzione della Fattura Elettronica. Infatti dal 1° gennaio tutte le Partite Iva, esclusi i contribuenti forfettari, le farmacie e gli operatori sanitari, alcuni agricoltori e le associazioni sportive dilettantistiche, dovranno emettere fatture elettroniche.

L'altra rivoluzione, salvo rinvii, scatterà nella seconda metà dell'anno quando i commercianti con ricavi da almeno 400mila euro dovranno inviare per via telematica le ricevute (dal 1° gennaio 2020 l'invio telematico sarà esteso a tutti gli esercizi commerciali).

La FATTURA ELETTRONICA è un documento informatico, in formato XML, trasmesso per via telematica allo Sdi (Sistema di interscambio) e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica allo Sdi può riferirsi a una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture. Il file in formato strutturato Xml per poter essere infatti inviato al cessionario o al committente deve passare attraverso il Sistema di Interscambio, il quale si comporta come un vero e proprio postino elettronico che, al pari della posta cartacea, richiede l'individuazione e l'inserimento del mittente e del destinatario. Una fattura emessa o trasmessa non in formato Xml e non attraverso lo Sdi si considera come non emessa.

Si è sentito inoltre molto parlare di CODICE DESTINATARIO. Si tratta di un valore alfanumerico di 7 cifre, che serve a recapitare la fattura elettronica e che consente allo Sdi di inviare la fattura al cliente. In alternativa si utilizza il codice convenzionale a sette zeri sia nei casi di fattura destinata a un soggetto che riceve tramite Pec, quando è indicata tale casella nel campo «PecDestinatario», sia nei casi di fattura destinata privati o a soggetti esclusi che non posseggono il Codice SDI o non hanno comunicato la PEC. Per le fatture emesse nei confronti di aziende o privati residente all'estero, in luogo dell'esterometro, si possono trasmettere i dati della fattura utilizzando il codice convenzionale a sette «X».

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutte le documentazioni fiscali tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale, comprendendo quindi sia le operazioni B2B sia quelle B2C (business to consumer).

È stato inoltre introdotto l'ESTEROMETRO, rivolto a tutte le operazioni attive e passive con clienti e/o fornitori Ue o extra-Ue, per le quali non sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica, e con esclusione delle fatture di importazione e di esportazione le quali verranno gestite come informazione direttamente dall'autorità doganale e ad esclusione delle fatture elettroniche ricevute o emesse nei confronti di questi soggetti, bisogna inviare una comunicazione dei dati all'amministrazione finanziaria, con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura attiva ovvero di registrazione di quella passiva.

Per un periodo di sei mesi per i contribuenti trimestrali e di 9 mesi per i contribuenti mensili, la fattura elettronica potrà essere emessa in ritardo senza applicazione di sanzioni, a condizione che l'emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell'Iva di periodo, o comunque le sanzioni saranno ridotte al 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Il tema più importante riguardante la Fattura Elettronica, riguarda la CONSERVAZIONE del file XML. La gestione delle fatture elettroniche comporta quindi, oltre agli obblighi di creazione di un file in un formato XML e l'invio dello stesso tramite il sistema d'interscambio, la necessità di conservare elettronicamente il documento per 10 anni. La conservazione è un processo particolarmente importante e delicato, in quanto prevede che la stessa sia effettuata con sistemi che ne certifichino la data e la firma digitale.